



NOTIZIE

n. 010 - GIUGNO 2009

LA CONOSCENZA GENERA LE IDEE PER L'INNOVAZIONE DELLE IMPRESE

Aggiornamenti legislativi, normativi, tecnologici e organizzativi per migliorare il sistema di gestione aziendale

LE TRE "R" EUROPEE: RAEE, RoHS, REACH

CHE COSA SONO? QUALI IMPLICAZIONI SULLE ORGANIZZAZIONI AZIENDALI? QUALI OPPORTUNITÀ?

LE RISPOSTE DEL TEAM DI ESPERTI DI CONSULENZA TECNICO-GIURIDICA DEL GRUPPO 2G MANAGEMENT CONSULTING

1. RAEE

L'acronimo RAEE è relativo ai **Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche** e nasce con la Direttiva 2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 gennaio 2003 come strumento attuativo degli obiettivi di politica ambientale dell'Unione Europea.

Tale direttiva fissa delle misure per la **prevenzione dei rifiuti, il loro reimpiego, il riciclaggio e il recupero degli stessi** relativamente a **grandi e piccoli elettrodomestici, apparecchiature informatiche, di consumo e di illuminazione, strumenti elettrici ed elettronici, giocattoli e apparecchiature per lo sport ed il tempo libero, dispositivi medicali, strumenti di montaggio e controllo, distributori automatici.**

L'art. 3 della Direttiva definisce con il termine **Produttore** (che assume un ruolo importante per l'applicazione della stessa) colui che: **fabbrica e vende con il proprio marchio, rivende con il proprio marchio, apparecchiature prodotte da altri, importa o esporta apparecchiature nell'ambito di una attività professionale.**

L'art. 4 della Direttiva **obbliga i produttori a facilitare il reimpiego delle apparecchiature mediante specifiche della progettazione e fabbricazione.** La Direttiva impone agli Stati membri di **provvedere alla raccolta dei rifiuti sia di provenienza domestica che non domestica.** Ai produttori spetta l'**obbligo di fornire informazioni per gli utilizzatori finali** relativamente alla **raccolta delle apparecchiature, agli effetti sulla salute e sull'ambiente derivanti da uno**

smaltimento non corretto, al significato del simbolo apposto sulla apparecchiatura. Gli Stati membri devono redigere un registro dei produttori.

2. RoHS

L'acronimo RoHS è relativo a **Restriction of use of Hazardous Substances (restrizione all'uso di sostanze pericolose)** e nasce con la Direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 gennaio 2003 per la **restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.**

Questa direttiva è strettamente connessa con la direttiva "RAEE". Le sostanze sul cui uso la direttiva RoHS impone restrizioni sono **piombo, mercurio, cadmio, cromo esavalente, bifenili polibromurati (PBB), etere di difenile polibromurato (PBDE).**

Il **piombo** viene impiegato per aumentare il grado di duttilità di alcune leghe metalliche, in leghe saldanti e nelle batterie al piombo. Il **mercurio** viene impiegato negli interruttori elettrici, nei barometri e termometri, nelle batterie e nelle sorgenti luminose a vapori di mercurio, oltre che nei processi estrattivi dell'oro. Il **cadmio** viene impiegato come colorante e stabilizzante in plastiche, vetri e smalti, per i contatti elettrici, come placcatura anticorrosione nei metalli e per leghe saldanti a bassa temperatura, oltre che nelle batterie nichel-cadmio. Il **cromo esavalente** viene impiegato come pigmento nelle vernici, inchiostri e plastiche e come agente antiossidante nei trattamenti superficiali dei metalli.

► Pag. 1 di 2

UNA IMPRESA DELLA CONOSCENZA E DI SERVIZI INNOVATIVI



Gruppo 2G Management Consulting s.r.l.

Largo Re Umberto, 106 • 10128 - Torino Tel. 011. 50.50.62 (r.a.) • Fax 011. 50.46.60
www.gruppo2g.com e-mail: gruppo2g@gruppo2g.com



NOTIZIE

n. 010 - GIUGNO 2009

LA CONOSCENZA GENERA LE IDEE PER L'INNOVAZIONE DELLE IMPRESE

Aggiornamenti legislativi, normativi, tecnologici e organizzativi per migliorare il sistema di gestione aziendale

I PBB sono impiegati come ritardanti di fiamma, addizionati a materiali plastici utilizzati nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. I PBDE sono impiegati come ritardanti di fiamma, in miscele contenenti principalmente congeneri tetra-, penta-, otta- e deca-bromo-sostituiti.

L'articolo 5 della Direttiva definisce dei valori limite di concentrazione al di sotto dei quali è tollerato l'impiego delle sostanze indicate.

3. REACH

L'acronimo REACH è relativo a **Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals** (registrazione, valutazione, autorizzazione e restituzione delle sostanze chimiche) e nasce con il Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18.12.2006.

L'obiettivo è quello di **realizzare un mercato di sostanze di cui siano note e disponibili per chiunque tutte le caratteristiche di pericolosità e i rischi per l'ambiente e l'uomo**. Per poter registrare una sostanza, il **produttore/importatore deve preparare un dossier** che contenga tutti gli studi previsti dal regolamento, in funzione delle caratteristiche di pericolosità e dei quantitativi prodotti o importati e **inviarlo all'Agenzia Europea per le sostanze chimiche**. Una volta valutata la completezza del dossier, **l'Agenzia rilascia un numero di registrazione al produttore** che ha sottoposto la richiesta o, a seconda delle caratteristiche della sostanza, **può decidere anche di sottoporla a restrizioni all'uso o all'immissione sul mercato o, ancora, assoggettarla ad autorizzazione solo per alcuni usi/applicazioni e per un numero limitato di anni** (nel caso di elevate caratteristiche di pericolosità).

Il regolamento si applica a tutte le sostanze chimiche, nuove e già esistenti sul mercato, immesse gradualmente purchè prodotte /importate in quantità superiore a una tonnellata per anno per produttore/importatore. Solo poche sostanze particolari sono soggette a esenzioni specificate negli Allegati IV e V al regolamento stesso. È da notare, infine, come **i preparati siano considerati come mix di singole sostanze; di conseguenza, queste ultime (sotto alcune condizioni) dovranno essere registrate dai relativi produttori/importatori.**

4. COSULENZA TECNICO-GIURIDICA

Il Gruppo 2G Management Consulting da oltre 10 anni ha avviato una **attività di consulenza tecnico-giuridica** con un gruppo di ingegneri specialisti di **valutazione e applicazione della normativa tecnica industriale**. Tale attività si esplica attraverso lo studio e l'analisi dell'applicazione di direttive e regolamenti alla singola realtà industriale di riferimento. Obiettivo è quello di assolvere alle prescrizioni normative nelle condizioni di **massima efficienza (raggiungimento dell'obiettivo al minor costo)** e trasformando l'obbligo in opportunità. Per questo motivo i ns. consulenti operano attraverso le seguenti fasi:

1. **Check up per valutare le reali esigenze dell'impresa** rispetto ai requisiti prescrittivi delle Direttive e Regolamenti
2. **Ricerca di dati e informazioni** per avviare il processo di risoluzione delle problematiche individuate
3. **Redazione di una relazione tecnico-giuridica** che conterrà gli elementi di interpretazione e le modalità di applicazione delle Direttive e dei Regolamenti Europei in oggetto
4. **Presentazione del parere scritto in una riunione con la Direzione Aziendale** per chiarimenti, approfondimenti e per l'attivazione delle azioni interne.

5. PROPOSTA

Il Gruppo 2G Management Consulting **propone la fase di Check-up GRATUITA** alle Aziende che intendono verificare l'applicabilità o meno di RAEE, RoHS e REACH alla loro specifica realtà produttiva.



Per fissare un appuntamento per il **check-up** potete contattare il ns. **ufficio marketing**:
Sig.ra Cristina Gagliardo – Tel. 011 505062
gruppo2gmarketing@gruppo2g.com